

# COMUNE DI PALOMONTE

## Prov. di Salerno

### ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 10/05/2001

**OGGETTO:**

REGOLAEMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI TERRENI COMUNALI .ADOZIONE

L'anno duemilauno il giorno dieci del mese di maggio alle ore 18,55 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PARISI SERGIO	X	
PANZA GERARDA		X
CUPO GERARDO	X	
DI MURO ARMANDO	X	
ELIA MARIO	X	
GROSSI ANGELO		X
CONTE IGINO	X	
CASCIANO GIUSEPPE	X	
PARISI GERARDO FELICE		X
CARBONE GIUSEPPE	X	
GIGLIO CESARE	X	
MAZZIOTTA ANTONIO	X	
CRUOGGIO MARCELLO		X
MAZZIOTTA ANGELO		X
CUPO CESARE		X
GRISI ADRIANO		X
CONTE GIUSEPPE		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. SIMONA MANZO

Il Presidente PARISI SERGIO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri. Segue la proposta a cura del Presidente di dare per letto il Regolamento allegato alla proposta di deliberazione e di inserire *anni cinque* al secondo rigo dell'art. 2 nonché di confermare quanto suggerito all'art. 11 per quanto attiene al numero dei capi di bestiame. Dato atto dell'unanime consenso sulla proposta del Presidente appena esposta viene aperta la discussione, e, constatata l'assenza di interventi, si procede alla votazione ottenendo il seguente risultato: Voti favorevoli all'unanimità dei presenti n. 9 .

**PREMESSO CHE:**

L'Ente Comune di Palomonte necessita di un regolamento dettante la disciplina dei beni demaniali gravati da usi civici;

VISTO il Regolamento all'uopo predisposto che consta di n.13 articoli;

RITENUTO opportuno dotarsi di un regolamento dettante la disciplina dei beni demaniali gravati da usi civici;

VISTA la L.R. 17.03.1981 n. 11

VISTA la L. 16.04.1927 n.1766;

VISTO l'art. 43 R.G. 26.02.1929 n.332;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è munita dei necessari pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

ADOTTARE l'allegato Regolamento dettante la disciplina per l'esercizio degli usi civici nei terreni comunali che consta di n.13 articoli;

INVIARE copia della presente agli AA.GG. nonché l'U.T.C. e Patrimonio e per gli adempimenti conseguenti per l'adozione;

INVIARE copia della presente al CO:RE:CO per il relativo controllo di legittimità

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI TERRENI COMUNALI**

## **ART. 1**

I beni comunali indicati e come delimitati dalle allegate planimetrie che formano parte integrante del presente regolamento, sono concessi in godimento alla generalità degli abitanti, in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali e dal presente regolamento.

Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti, costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni delle vigenti normative (Legge Regionale n.11 del 17/03/1981), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.

Il Sindaco, previa apposita delibera del consiglio comunale potrà estendere la realizzazione, su detti beni, di impianti per la produzione di energia alternativa (eolica, termica, fotovoltaica e simili), a beneficio della Collettività di Palomonte, anche a mezzo di privati o società operanti nel settore.

## **ART. 2**

La concessione del godimento in natura dei prodotti dei beni comunali alla generalità degli abitanti avrà la durata di anni 5 trascorsi i quali il Comune potrà dichiarare decaduta la concessione, ovvero modificarne l'uso.

## **ART. 3**

Il godimento in natura dei beni comunali consiste nel diritto di legnatico e di pascolo limitatamente al fabbisogno domestico per riscaldamento, ed ai capi di bestiame posseduto da ciascuna famiglia, nonché la raccolta di prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche o fruttifere e la semina nelle zone idonee.

Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.

Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto, pertanto:

- 1) -strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
- 2)-utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- 3)-di raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
- 4)-di porre i funghi raccolti in sacchetti di materiale plastico i quali impediscono la disseminazione;
- 5)-di raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
- 6)-di calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole

Per un ordinato godimento dei beni, la Giunta municipale potrà annualmente suddividere in più lotti le aree boschive, i pascoli e i seminativi ed assegnare il diritto di godimento per estrazione fra i capi di famiglia che abbiano fatto richiesta di legnatico, di pascolo e di semina.

Sarà pure facoltà della Giunta municipale di stabilire i periodi di rotazione dell'uso dei beni per consentire il rinfresco dei beni ammessi al godimento.

#### ART. 4

Per essere ammessi al godimento dei prodotti boschivi, dei pascoli e della semina gli interessati dovranno presentare apposita domanda su moduli che saranno forniti dall'amministrazione Comunale e su cui dovranno indicarsi il numero dei componenti famigliari ed i capi di bestiame posseduto, distinto per specie.

Esaminate e vagliate le domande, sarà esposto l'avviso con le indicazioni delle famiglie ammesse al beneficio con l'assegnazione del quantitativo di legnatico e dei capi di bestiame ammessi al pascolo, nonché il corrispettivo dovuto distinto per legnatico e pascolo.

L'esercizio del pascolo è soggetto alla osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima, nonché a quanto prescritto dal Piano Economico dei beni silvopastorali.

#### ART. 5

Con apposito avviso l'Amministrazione Comunale indicherà l'epoca fissata per la raccolta della legna e l'epoca stabilita per l'inizio e la cessazione della demonticazione del bestiame, ed inviterà tutti i cittadini a presentare le rispettive domande.

La Giunta municipale, oltre al periodo di rotazione dei beni ammessi all'uso per rinfresco dei beni stessi, di cui sopra, potrà stabilire un periodo di avvicendamento dei concessionari per l'esercizio del loro diritto.

#### ART. 6

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie ed ogni altro residuo dei tagli eseguiti nei boschi demaniali è libera a tutti gli aventi diritto, purchè siano residenti del Comune di Palomonte.

I concessionari ammessi al godimento in natura dovranno corrispondere un canone per il diritto di legnatico, stabilito dalla Giunta Comunale, pari a tanto per quintale di legna concesso, distinto per categorie di concessionari secondo scaglioni di reddito risultante dall'ultima denuncia dell'imposta sui redditi.

Per il diritto di pascolo e di semina la Giunta Municipale stabilirà il canone annuo da pagarsi e per ciascun capo di bestiame secondo la specie: bovini, equini, ovini, caprini, suini. Analogo criterio sarà adottato per la raccolta di prodotti secondari del bosco, delle piante officinali, aromatiche e fruttifere.

#### ART. 7

I beneficiari della concessione d'uso dovranno versare nella Tesoreria comunale il corrispettivo d'uso e ritirare presso l'Ufficio comunale la tessera di ammissione al

beneficio, su cui saranno indicate quantità, qualità ed ogni altra condizione imposta per l'esercizio del diritto.

La tessera dovrà essere esibita a richiesta dei vigili urbani o dei sorveglianti incaricati dei controlli.

#### Art. 8

Il diritto di legnatico va limitato al bosco ceduo per i soli rami secchi e per i rami giacenti sul terreno.

E' assolutamente vietato l'abbattimento di piante verdi.

#### ART. 9

L'ufficio comunale dovrà predisporre appositi elenchi degli animali di proprietà dei cittadini che abbiano fatto domanda di ammissione al godimento di concessione.

Sarà data priorità alla famiglia più bisognosa risultante dalla dichiarazione dei redditi o da dichiarazione resa dall'interessato nelle forme di legge.

#### ART. 10

E' assolutamente vietato condurre al pascolo animali affetti da malattie contagiose.

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria e dovrà essere risultare sano ed idoneo previo rilascio del relativo certificato veterinario che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto al controllo.

#### ART. 11

Il personale addetto alla custodia del bestiame dovrà essere idoneo alla funzione a lui affidata, ed ogni custode non potrà avere in consegna un numero di capi superiore al seguente:

- Bovini n. 15
- Equini n. 5
- Ovini n. 50
- Caprini n. 50
- Suini n.15

#### ART. 12

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Comando Stazione Forestale territorialmente competente e ai Vigili Urbani del Comune di Palomonte.

#### ART. 13

Per le violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative stabilite da leggi e regolamenti e la confisca dei prodotti raccolti.

L'entità della sanzione sarà stabilita in funzione del tipo di danno arrecato al patrimonio comunale e ad eventuali precedenti infrazioni commesse dall'interessato.

Gli agenti che accertano violazioni al presente regolamento, dovranno procedere all'immediata contestazione dell'infrazione mediante verbale trasmettendone copia al Sindaco del Comune di Palomonte, il quale, con propria ordinanza, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul CCP intestato al Comune di Palomonte - servizio tesoreria.

In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata il Comune provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il prodotto confiscato raccolto in violazioni delle norme di cui al presente regolamento dovrà essere conferito agli Istituti di beneficenza.

Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge nazionale 24/11/1981 n. 689 e della legge Regionale 10/01/1983 n. 13.

